

Paradisi fiscali. A una settimana dal via nell'amministrazione il confronto sui nodi da sciogliere

Lo scudo cerca il perimetro

Necessario fare i conti con i nuovi strumenti finanziari

Marco Bellinazzo
MILANO

A una settimana dall'avvio ufficiale dello scudo fiscale ter - il prossimo 15 settembre e fino al 15 aprile 2010 - l'amministrazione finanziaria sta mettendo a punto le linee guida necessarie a dare i primi chiarimenti agli operatori. Sul tavolo dei tecnici delle Entrate c'è una rosa di questioni che saranno definite entro la fine della settimana. Non ci sarà però bisogno di un intervento legislativo.

La normativa anti-riciclaggio, per esempio, dovrebbe trovare applicazione sia in riferimento agli intermediari presso i quali andrà depositata la dichiarazione riservata (banche, Sim, Sgr, fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane e stabili

organizzazioni di banche estere), sia presso i professionisti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). I consulenti che assisteranno i contribuenti, perciò, saranno tenuti a vagliarne la posizione e a segnalare i casi nei quali i beni da riportare entro i confini nazionali o comunque da regolarizzare potrebbero essere il frutto di reati, esclusi quelli espressamente "scudati" dall'articolo 13 bis della legge 102/09 (infedele ovvero omessa dichiarazione, articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Il vademecum - insieme al quale saranno resi noti il nuovo modello della dichiarazione riservata e il codice tributo per versare la sanzione del 5 per cento - dovrà poi aggiornare l'ambito delle attività per cui sarà possibile avvalersi dello scudo, tenuto conto dell'evoluzione globale degli strumenti finanziari e di una lotta all'evasione sempre più attenta a tutte le forme di manifestazione della ricchezza (per esempio yacht e aerei). L'Agenzia dovrà anche fissare il perimetro dei paesi extra Ue che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e in relazione ai quali po-

trà essere adottata, assecondando le richieste Ue, la regolarizzazione dei beni. Peraltro dovranno essere individuate le "vecchie" circolari, quelle emanate in occasione delle precedenti regolarizzazioni, che potranno essere adoperate come parametri dello "scudo ter".


Il provvedimento in via di emanazione costituirà una sorta di "bozza" con gli orientamenti dell'Agenzia relativi agli aspetti per i quali esistono ancora margini di incertezza tra professionisti e intermediari. Come ha rivelato lunedì in un incontro organizzato dall'Unione fiduciaria il direttore centrale aggiunto Normativo e contenzioso dell'Agenzia, Arturo Betunio, si tratterà infatti di un documento "provvisorio". Successivamente saranno raccolte le osservazioni dei soggetti coinvolti nella sanatoria in modo da arrivare a una circolare interpretativa unica. L'amministrazione vuole evitare di ripetere le esperienze del passato, quando è stata costretta a rincorrere le perplessità sollevate dagli operatori con una pluralità di aggiustamenti in itinere.

In ogni caso, l'azione di contrasto all'esportazione illecita dei capitali non conosce confini. Moltissimi cittadini americani, come scrive il «Financial Times» dopo il caso Ubs e il giro di vite del Governo sui paradisi fiscali, si stanno affrettando a regolarizzare la propria posizione. Del resto, una commissione del Senato ha stimato che il parcheggio delle attività *offshore* costa alle casse Usa ogni anno 100 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO AMERICANO

I contribuenti degli Usa cercano la strada per mettersi in regola. Ogni anno sottratti all'erario 100 miliardi



Dopo il perfezionamento. L'effetto sfavorevole per il contribuente

Tutela limitata nelle «vecchie» liti

Benedetto Santacroce

✎ L'adesione allo scudo fiscale, anche se regolarmente eseguita, non tutela il contribuente dall'utilizzo "sfavorevole" delle informazioni da parte di terzi nel caso in cui siano in corso alla data del 5 agosto 2009 procedimenti di natura sia amministrativa sia giudiziaria. L'effetto, che deriva da un'interpretazione logico-sistematica del comma 3 dell'articolo 13 bis del Dl 78/2009 come modificato dal successivo Dl 103/2009, pare destinato a condizionare sostanzialmente le scelte dei contribuenti che in queste ore stanno valutando la convenienza e l'opportunità di utilizzare lo scudo per regolarizzare la propria posizione con il fisco.

A dire il vero, la formulazione della disposizione non del tutto precisa e la successione repentina delle norme di modifica pone problemi sia in relazione all'esatta definizione dell'ambito oggettivo della sua applicazione sia in relazione all'esatta data di decorrenza del meccanismo.

Il comma 3 dell'articolo 13 bis prevede che, nel caso in cui il contribuente perfezioni con il pagamento dell'imposta la regolarizzazione o il rimpatrio delle

LA DISPOSIZIONE

Le informazioni sul rientro possono essere utilizzate nei procedimenti amministrativi e giudiziari in corso al 5 agosto

attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, le stesse non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, sia in via autonoma o addizionale, a esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 102/09, di conversione del Dl 78/2009.

Il primo dubbio da chiarire è che la disposizione non ha la finalità di interdire l'accesso allo scudo fiscale, interdizione che

è prevista dal comma 7 dell'articolo 14 del Dl 350/2001, norma richiamata nel testo dell'articolo 13 bis, ma ha lo scopo di rendere utilizzabile da terzi le informazioni oggetto di regolarizzazione. Sotto questo profilo il legislatore, nel formulare la disposizione, ha considerato che il contribuente avesse eseguito tutti gli adempimenti connessi alla regolarizzazione e che la stessa si considerasse correttamente perfezionata.

Assodato questo, è quindi necessario comprendere bene la portata oggettiva della disposizione. La preoccupazione del legislatore è di evitare che in presenza di procedimenti in corso i soggetti (sia privati sia pubblici) legittimati a utilizzare le informazioni di cui fossero venuti a conoscenza si trovassero nell'impossibilità di utilizzarle contro il contribuente che aveva regolarizzato la sua posizione con il fisco. Se questa è la ratio della disposizione è evidente che il termine "procedimento" deve consi-

derarsi di qualunque tipo, sia amministrativo sia giudiziario. In questo modo le informazioni scudate possono essere utilizzate dai terzi anche contro il contribuente, ad esempio, nel corso di cause civili ovvero nell'accertamento di procedimenti concorsuali.

L'utilizzo contro il contribuente che ha regolarizzato riguarda, però, solo i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dl 78/2009 e quindi al 5 agosto, in quanto la previsione del Dl 103/2009 che ha modificato l'articolo 13 bis del Dl 78/2009, dopo che lo stesso era stato convertito, ha intergrato direttamente il comma 3 dello stesso articolo 13 bis. Quindi il riferimento alla legge di conversione del decreto non può essere che riferito all'entrata in vigore della legge 102/2009, a prescindere da quando diverrà definitivo il Dl 103/2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

